

SANLORENZO

**REGOLAMENTO
DEL COMITATO NOMINE**

Sanlorenzo S.p.A.

Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2023

INDICE

1. Premessa	2
2. Nomina, revoca e composizione del Comitato Nomine	2
3. Funzioni del Comitato Nomine	2
4. Modalità di funzionamento del Comitato Nomine	3
5. Prerogative del Comitato Nomine	4
6. Modifiche del Regolamento	4

1. Premessa

- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") regola (i) la composizione, (ii) i compiti e (iii) il funzionamento del comitato nomine (il "**Comitato Nominato**" o il "**Comitato**") di Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**"), costituito - in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**") - con delibera del consiglio di amministrazione adottata in data 24 ottobre 2019 e con efficacia a decorrere dalla di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società.

2. Nomina, revoca e composizione del Comitato Nominato

- 2.1 I componenti del Comitato per le Nominato e il suo presidente sono nominati con deliberazione del consiglio di amministrazione.
- 2.2 Il Comitato per le Nominato è composto da tre amministratori, di cui almeno due devono essere dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché riconosciuti dal consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
- 2.3 Il presidente del Comitato Nominato è in ogni caso scelto tra gli amministratori indipendenti.
- 2.4 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato Nominato soltanto quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti.
- 2.5 Salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Nominato è equiparata a quella del consiglio di amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore importa l'automatica immediata decadenza dal Comitato.
- 2.6 Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare i componenti e il presidente del Comitato Nominato, senza che questi possano avanzare diritti o pretese in relazione alla revoca.
- 2.7 Il consiglio di amministrazione stabilisce, al momento della nomina ovvero anche successivamente, il *budget* assegnato al Comitato Nominato al fine dello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti.
- 2.8 L'eventuale compenso per la partecipazione al Comitato Nominato è stabilito dal consiglio di amministrazione. Saranno in ogni caso rimborsate le spese ragionevolmente sostenute e documentate per l'esercizio dell'incarico.

3. Funzioni del Comitato Nominato

- 3.1 Il Comitato Nominato ha il compito di coadiuvare il consiglio di amministrazione, con funzioni di natura istruttoria, propositiva e consultiva, nell'individuazione della composizione ottimale del consiglio di amministrazione stesso e dei suoi comitati, nonché nel processo di autovalutazione, ed in particolare:
- (i) nell'autovalutazione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati;
 - (ii) nella definizione della composizione ottimale del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati, esprimendo pareri anche alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna, nonché in merito all'eventuale numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e in società finanziarie, bancarie o assicurative di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società e alle eventuali autorizzazioni assembleari concesse agli amministratori ad operare in deroga al divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile;
 - (iii) nell'individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;

- (iv) ove tale facoltà sia prevista dallo statuto della Società, nell'eventuale presentazione di una lista da parte dell'organo di amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
 - (v) nella predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi;
- 3.2 Il Comitato Nomine supporta inoltre il presidente del consiglio di amministrazione nell'assicurare l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione.
- 3.3 Il Comitato Nomine svolge inoltre gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione e dalla normativa vigente.

4. Modalità di funzionamento del Comitato Nomine

- 4.1 Il Comitato Nomine si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno annualmente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al suo presidente due dei suoi componenti, oppure il presidente del collegio sindacale, oppure il presidente del consiglio di amministrazione.
- 4.2 Il Comitato Nomine, su proposta del suo presidente, può designare in via permanente un segretario del Comitato, anche al di fuori dei suoi componenti. . In caso di mancata nomina del segretario permanente, ovvero in caso di sua indisponibilità, il segretario viene nominato in occasione di ciascuna riunione, anche al di fuori dei componenti del Comitato, dal presidente del Comitato Nomine. In entrambi i casi il segretario deve possedere i requisiti richiesti per il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione dal regolamento che definisce le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione stesso e dei suoi comitati adottato dal consiglio di amministrazione e tempo per tempo vigente (il “**Regolamento del CDA**”).
- 4.3 Alle riunioni del Comitato Nomine partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco effettivo da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.
- 4.4 Alle riunioni del Comitato Nomine possono altresì partecipare gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate competenti per materia, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso che vengano eventualmente invitati dal suo presidente. Il presidente del Comitato, in ragione dell'ordine del giorno della riunione del Comitato e a condizione che lo stesso sia pertinente con le funzioni del Comitato, può, previa comunicazione scritta al CEO e salvo che questi non comunichi il proprio motivato dissenso, organizzare riunioni operative con i responsabili delle funzioni aziendali competenti.
- 4.5 La convocazione del Comitato Nomine è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti ai componenti del Comitato e ai sindaci almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun componente e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 4.6 Le riunioni del Comitato Nomine sono presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 4.7 Le riunioni del Comitato Nomine possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17.4 dello statuto della Società per le riunioni del consiglio di amministrazione tenute mediante mezzi di telecomunicazione e quanto disposto in ordine alle riunioni del consiglio di amministrazioni mediante mezzi di telecomunicazioni dal Regolamento del CDA.
- 4.8 È compito del presidente del Comitato Nomine assicurare che l'invio preventivo ai componenti del Comitato e al presidente del collegio sindacale dell'informativa inerente alle materie all'ordine del

giorno avvenga nel rispetto dei termini e delle modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite stabilite dal Regolamento del CDA per l'informativa da rendere prima delle riunioni del consiglio di amministrazione.

- 4.9 Le riunioni del Comitato Nomine devono essere verbalizzate; i verbali sono redatti e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono conservati agli atti della Società. Le modalità di verbalizzazione delle riunioni del Comitato sono quelle stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione dal Regolamento del CDA.
- 4.10 Per la validità delle sedute del Comitato Nomine occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica; per il calcolo della maggioranza deliberativa gli amministratori astenuti non si considerano presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Comitato, se presente.
- 4.11 Per quanto non previsto dal Regolamento, alle riunioni del Comitato Nomine si applicano *mutatis mutandis* le norme del Regolamento del CDA e quello dello statuto della Società che disciplinano le adunanze del consiglio di amministrazione.
- 4.12 Il presidente del Comitato Nomine, ovvero un diverso componente del Comitato da questi designato, deve informare il consiglio di amministrazione delle attività svolte nella prima occasione utile.

5. Prerogative del Comitato Nomine

- 5.1 Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti il Comitato Nomine ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie e può avvalersi, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 2.7, di consulenti esterni che non si trovino in situazioni che ne compromettono l'indipendenza; è compito del Comitato verificare preventivamente che il consulente esterno non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio, anche alla luce degli eventuali servizi che questi presta dipartimento per le risorse umane, agli amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

6. Modifiche del Regolamento

- 6.1 Il Comitato Nomine verifica periodicamente, ma almeno annualmente, l'adeguatezza del Regolamento e sottopone all'esame del consiglio di amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.